



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	CARDINO	ALBERTO VINCENZO	Presidente
☐	CHITI	ALFREDO	Relatore
☐	PENNUCCI	CESARE	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1040/12 depositato il 27/07/2012
- avverso la sentenza n. 35/3/12 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di IMPERIA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE IMPERIA

controparte:

██████████ S.R.L.
VIA RUFFINI 75 16100 GENOVA GE

difeso da:

AGUSTO AVV. ALBERTO CUPIDO DR. ALFREDO
VIA RUFFINI 7/5 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL503T501219/2010 IRAP 2006

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1040/12

UDIENZA DEL

08/07/2013 ore 09:30

SENTENZA

N°

162

PRONUNCIATA IL:

08/07/13

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18/12/13

Il Segretario

Il Segretario (Sig. Ivo MANUNTA)



Fatto e svolgimento del processo

La [redacted] Srl impugnava l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio recuperava costi ritenuti privi dei requisiti della certezza e competenza ex art. 109 DPR 917/86.

Sosteneva la ricorrente che i costi erano sufficientemente documentati, in particolare le fatture emesse dalle ditte in subappalto e dai fornitori. L'Ufficio si costituiva eccependo, in via preliminare, la inammissibilità per decadenza dai termini di legge per l'impugnazione.

Nel merito ribadiva la legittimità della deduzione dei costi, in quanto inerenti e forniti dei requisiti della certezza e competenza.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, annullando l'avviso di accertamento.

Avverso detta sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate che eccepisce l'erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione del diritto relativamente all'applicazione dei termini processuali. Ribadiva che il ricorso era stato presentato oltre i termini previsti dall'art. 21 D.lgs. 546/92. Eccepiva, inoltre, la nullità per insufficiente motivazione. Nel merito ribadiva la indeducibilità dei costi per carenza di documentazione.

Nel merito ribadiva la indeducibilità dei costi per carenza di documentazione.

La contribuente contestava specificatamente i singoli motivi di appello e ne chiedeva il rigetto, con la conferma della sentenza impugnata.

MOTIVI

Il conteggio dei termini esposto dalla contribuente nelle proprie difese è



esatto . Infatti, i vari termini che si sono succeduti nella presente fattispecie sono di origine diversa.

Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 D.Lgs. n.546/92 è seguito da quello di giorni 46 per sospensione feriale previsto dalla legge n.742/69.

Infine il terzo di giorni 90 era previsto dall'art.6 comma 3 del D.Lgs.218/97.

Alla data iniziale di decorrenza dei termini, 2 luglio 2010, data della notifica dell'avviso di accertamento, andava applicato il termine di giorni 60 previsto dall'art.21 D.Lgs. 546/92, che andava ad intersecarsi con il termine di giorni 46 previsto dalla Legge n,742/69, allo scadere del quale era da applicarsi il termine di giorni 90 stabilito dall'art.6 comma 3 del D.Lgs.n.218/97.

Poiché il termine finale era il 9 gennaio 2011, giorno festivo, il termine andava al giorno 11 gennaio 2011 dal quale decorrevano i cinque giorni residui del secondo termine (dal 12/10/2010 al 16/10/2010).

Poiché il giorno 15 gennaio 2011 era sabato il termine finale andava al 17 gennaio 2011. Il ricorso fu presentato il 15 gennaio 2011 e quindi prima della scadenza.

Nel merito i motivi dell'appellante non sono fondati. Infatti dall'esame dei documenti contabili della contribuente se ne desume che i costi erano enti l'attività dell'impresa che operava sia con operai a libro paga della società che in subappalto con ditte che fornivano i loro operai che con imprese artigiane. Delle lavorazioni eseguite è stata data prova con numerosi documenti prodotti, quali fatture e contratti d'appalto, che



dimostravano gl'interventi di ditte ed artigiani che effettuavano lavorazioni specialistiche.

E' da condividersi, poi, la giusta osservazione dei Giudici di primo grado sulla insufficiente istruttoria svolta dall'Ufficio, che aveva gli strumenti per effettuare indagini bancarie e controlli incrociati per ottenere la prova della non inerenza dei costi all'impresa.

La complessità della materia nel caso di specie giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Respinge l'appello, conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.

Genova 11/08/2013.

Il Relatore

Il Presidente

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA

La presente è copia autentica dell'originale esistente presso questo Ufficio ed è composta

di n° 4 fasciate

Genova, 18/09/2014

